

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1910-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE FORNI)

Comunicata alla Presidenza l'11 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272,
concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo
delle unità sanitarie locali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei problemi più importanti e delicati alla cui soluzione è condizionato il funzionamento corretto del servizio sanitario nazionale è quello del personale. Finora non è stato possibile, anche a causa della non approvazione del Piano sanitario nazionale, predisporre i ruoli regionali del personale dipendente dalle USL ed inquadrare gli operatori, secondo le proprie qualifiche.

Inoltre la ritardata approvazione del decreto ministeriale contenente le nuove norme concorsuali, firmato il 30 gennaio 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 22 febbraio 1982, non ha consentito di bandire ed espletare regolarmente i concorsi per i posti vacanti, per cui il fenomeno dell'assunzione di personale precario negli ospedali e nelle altre strutture delle USL è divenuto, con il passare del tempo, consistente e si sono create nel personale aspettative, anche giustificate, di una collocazione straordinaria in ruolo.

L'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981 n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, aveva disposto la proroga degli incarichi del personale precario in servizio alla data del 29 settembre 1981 fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale contenente le nuove norme sui concorsi. Alla scadenza di questo termine, 1° marzo 1982, non essendo immediatamente applicabile la normativa emanata e non essendo stati espletati i concorsi, si è resa necessaria la proroga degli incarichi stessi fino al 30 giugno 1982, mediante l'emanazione del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, che prevedeva fra l'altro una disciplina transitoria per l'effettuazione dei concorsi nel 1982, in attesa dell'attivazione, da parte delle Regioni della nuova normativa concorsuale.

Il decreto-legge, a causa di un laborioso esame da parte del Senato e della Camera che lo avevano profondamente modificato, non è stato convertito in legge nel termine

costituzionale, cosicchè si è resa necessaria l'emanazione di un nuovo decreto-legge che è attualmente al nostro esame.

La Commissione, dopo che l'Assemblea ha riconosciuto la esistenza dei requisiti dell'urgenza secondo l'articolo 77 della Costituzione, ha esaminato il decreto-legge e ha delegato il sottoscritto a riferire in senso favorevole proponendo alcune modifiche.

Se saranno accolte le proposte della Commissione, saranno prorogati al 30 novembre 1982 tutti gli incarichi conferiti per posti compresi nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali e in corso alla data del 15 marzo 1982. Tali incarichi potranno però cessare sia per revoca, sia per soppressione dei posti relativi, sia a seguito dell'espletamento di concorsi pubblici banditi prima del 24 maggio 1982, data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Inoltre all'articolo 2 si è provveduto a prorogare per il 1982 la vecchia normativa concorsuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, salvo le norme sui requisiti di ammissione, sulla valutazione dei titoli dei candidati, e sulle commissioni giudicatrici per le quali si fa riferimento al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Nel 1982 però, al fine di consentire l'approvazione di norme di sanatoria non saranno banditi concorsi per i posti di posizione funzionale iniziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale e amministrativo e per posti di aiuto e di vice-direttore sanitario.

Entro il 30 novembre 1982 dovranno, infine, entrare in vigore, in tutte le Regioni, le nuove norme sui concorsi.

Si garantisce così la continuità dell'attività assistenziale e amministrativa delle Unità sanitarie locali, che l'interruzione degli incarichi avrebbe messo in forse e si dà il tempo al Parlamento per discutere e approvare il disegno di legge sulla straordinaria collocazione in ruolo del personale.

Nelle previsioni la sanatoria è però limitata ad alcune posizioni funzionali del personale, garantendo la continuità dei concorsi per le posizioni funzionali apicali che richiedono criteri severi e rigorosi di selezione dei concorrenti, in ragione della delicatezza dei posti da coprire.

Si tratta, onorevoli senatori, di una scelta difficile, in qualche modo discutibile, ma equilibrata, che tiene conto in primo luogo delle esigenze ed efficienze del servizio, senza dimenticare aspettative legittime del personale.

L'articolo 3 nella sostanza è una norma di sanatoria, collocata non molto correttamente in questo decreto. Essa consente lo slittamento al 1° giugno 1982 dell'applicazione della normativa prevista dalla legge finanziaria del 1982 (26 aprile 1982, n. 181)

sulla compartecipazione degli utenti nella spesa per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Quanto all'articolo 4, ne è stata proposta la espunzione dal testo del decreto e l'inserimento di una identica disposizione come articolo 2 del disegno di legge di conversione.

Onorevoli senatori, nel dibattito avvenuto nella 12ª Commissione sono state messe in luce la necessità di arrivare rapidamente ad una normativa certa ed equa per il personale e l'urgenza di porre fine ad un periodo transitorio che ha provocato non pochi inconvenienti.

Con questo auspicio chiedo la conversione del decreto con le modifiche proposte dalla Commissione.

FORNI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore VERNASCHI)

2 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole a condizione che venga soppresso l'articolo 4 del decreto-legge del quale si tratta, risultando censurabile la sanatoria, mediante norma contenuta in decreto-legge, di atti e provvedimenti, nonchè di rapporti giuridici, sorti in applicazione di norme di precedente decreto-legge, non convertito in legge.

Dissentono i senatori dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente.

**EMENDAMENTI PROPOSTI
DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Art. 1.

Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per la copertura dei posti stessi.

Art. 4.

Sopprimere l'articolo ed inserirne il testo, come articolo aggiuntivo, dopo l'articolo unico, nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

Decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1982.

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato, nonchè di dettare norme transitorie ai fini della partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 novembre 1982.

Articolo 2.

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più

unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicano, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Le disposizioni del precedente articolo 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 3.

Il termine di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e province autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Articolo 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76.

Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA